

IVA

Termine di registrazione delle fatture emesse

di **Dottryna**



Ai fini dell'Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare cronologicamente le operazioni rilevanti. Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative, quali, ad esempio, libro giornale, libro paga, libro matricola, scritture ausiliarie, registro di carico e scarico di magazzino.

Al fine di approfondire i diversi aspetti relativi all'obbligo di registrazione delle fatture emesse, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sui termini di registrazione delle fatture emesse.

Il [comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. 633/1972](#) dispone che il contribuente deve annotare **entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura** (ossia dalla data di consegna, spedizione o trasmissione), su apposito registro, le **fatture emesse**, relative a tutte le operazioni attive (**imponibili, non imponibili ed esenti**), nonché le **autofatture** (concernenti le operazioni internazionali e l'autoconsumo), in **ordine progressivo** sulla base della **data di emissione**.

Le **fatture "differite"** – ex [articolo 21, comma 4, lettera a\), del decreto Iva](#) - devono essere registrate, invece, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione** dei beni.

Qualora il contribuente si avvalga **promiscuamente** dei **due sistemi di fatturazione**, ossia fatturazione immediata e fatturazione differita, **non** riuscendo a **rispettare** l'ordine cronologico di registrazione, le fatture relative a ciascun sistema debbono essere **distintamente numerate e registrate** con l'utilizzo di **due registri sezionali**.

Diversamente, ogni qual volta il contribuente, pur emettendo entrambi i tipi di fattura, **riesca a rispettare**, in sede di registrazione, **l'obbligo della annotazione secondo la numerazione progressiva e continua dei documenti**, non sussiste l'obbligo dell'adozione di due distinte serie di numerazione e della tenuta dei registri sezionali ([R.M. 360056/1977](#)).

Inoltre, devono essere registrate **entro il termine di emissione** e con riferimento al **mese di effettuazione delle operazioni**:

- le fatture relative a **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Paese Ue non soggette all'Iva per mancanza del requisito territoriale** ai sensi dell'**articolo 7-ter**. Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ([articolo 21, comma 4, lettera c\), del decreto Iva](#));
- le fatture per **prestazioni di servizi generiche B2B rese/ricevute a/da un soggetto extra-Ue** che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ([articolo 21, comma 4, lettera d\), del decreto Iva](#)).

Si ricorda che l'[articolo 1 del D.M. 11 agosto 1975](#) prevede che *“le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente **macchine elettrocontabili** ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, dei **centri elettrocontabili gestiti da terzi**, possono essere eseguite **entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni**, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle varie dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato D.P.R. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono” (R.M. 132/1997).*

Ne consegue che, anche le **fatture elettroniche** possono essere registrate nei registri informatici, **entro sessanta giorni dall'effettuazione dell'operazione**, ferma restando la ricomprensione delle stesse fatture nella **liquidazione** relativa alla data di **effettuazione** dell'operazione. Resta inteso che, anche nel caso in cui si proceda alla memorizzazione informatica di una fattura elettronica, la registrazione deve avvenire secondo il disposto dell'**articolo 23**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >